

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI SETTEMBRE ●●●

## 30 VENERDÌ

## ADEMPIMENTI FORMALI OMESSI

**Remissione in bonis.** Coloro che non hanno adempiuto ad alcune formalità relative a comunicazioni e adempimenti fiscali per l'accesso a regimi fiscali opzionali o a benefici fiscali (a esempio la comunicazione all'Enea per la detrazione 65% per il risparmio energetico o la presentazione del modello RLI, in determinati casi, per la scelta della cedolare secca riguardo le locazioni abitative), i cui termini di presentazione sono scaduti dopo il 30-9-2015, possono entro oggi rimediare alla dimenticanza adempiendo alla formalità e versando la sanzione di 250 euro.

Data la particolarità della scadenza si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2012 a pag. 27, alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 28-9-2012 e agli altri chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
MODELLO UNICO 2015

**Presentazione telematica.** Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione modello Unico 2016 relativa all'anno d'imposta 2015. L'inoltro telematico può essere effettuato direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati che accettano di svolgere questo servizio. Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2016, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2016 a pag. 26, nel quale viene spiegato come scaricare la Guida a Unico 2016, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2016 a pag. 32.

## DICHIARAZIONE IRAP 2016

**Presentazione telematica.** Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione modello Irap 2016 per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive, relativa al periodo di imposta 2015, istituita con decreto legislativo n. 446 del 15-12-1997 e successive modificazioni e integrazioni. Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle

imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'invio telematico può essere effettuato con le stesse modalità previste per il modello Unico 2016 riportate nella precedente scadenza (si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2016 a pag. 32).

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Irap 2016 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## IVA

**Presentazione telematica dichiarazione annuale in forma autonoma.** Scade il termine per presentare, esclusivamente in via telematica direttamente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati, la dichiarazione Iva annuale per i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata modello Unico 2016.

Anche quest'anno la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarda pochi soggetti, quali, a esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).

Si ricorda che possono presentare la dichiarazione in via autonoma anche i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, oltre ai soggetti che l'hanno già presentata entro il mese di febbraio 2016 per evitare di dover presentare anche la comunicazione annuale dati Iva come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 1/E del 25-1-2011. Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E dell'11-3-2011, n. 16/E del 19-4-2011 e n. 32/E del 30-12-2014, l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012) e l'art. 9 del decreto legge n. 35 dell'8-4-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8-4-2013) convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7-6-2013).

Si vedano anche gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 5/2016 a pag. 32,

n. 9/2016 a pag. 30 e n. 32/2016 a pag. 32. I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2015, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Comunicazione opzioni e revoche per l'anno 2015.** I contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2015, sia in forma autonoma sia all'interno del modello Unico 2016, devono manifestare, nell'apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con decorrenza dall'1-1-2015, tra le quali si evidenziano:

- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta pagata sugli acquisti;
- la revoca dell'opzione per il regime normale effettuata negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima dell'opzione (tre anni);
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato nell'anno 2014 il limite di 7.000 euro di volume d'affari;
- l'opzione per il regime normale per l'esercizio dell'attività agrituristica con rinuncia del regime forfetario;
- la revoca dell'opzione per il regime normale per l'attività agrituristica effettuata negli anni precedenti, il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2014;
- l'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse con rinuncia del regime forfetario;
- la revoca dell'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2014;
- l'opzione, o la revoca dell'opzione se già esercitata, per la determinazione del reddito imponibile in base al reddito agrario da parte dei soggetti, società di persone (snc e sas), società a responsabilità limitata (srl) e cooperative, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004.

È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento concludente tenuto, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione dell'opzione.

In pratica, se un imprenditore agricolo durante l'anno 2015 si è comportato come un contribuente in regime Iva normale, l'eventuale credito d'imposta maturato nel corso del 2015 è pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata all'amministrazione finanziaria l'opzione per la scelta del regime normale.

**Adeguamento ai parametri.** I contribuenti che esercitano arti e professioni soggette ai parametri e che si sono adeguati alle risultanze degli stessi in sede di predisposizione del modello Unico 2016, devono entro oggi versare con il modello

F24 telematico l'Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nel modello Unico 2016.

**Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

## RIMBORSI IVA UE

### Presentazione istanze di rimborso.

I soggetti passivi Iva con sede stabile in Italia possono entro oggi presentare, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all'Agenzia delle entrate per ottenere il rimborso dell'Iva assolta nel 2015 in un altro Stato della Comunità Europea relativamente a beni e servizi acquistati o importati in questo Stato.

La scadenza può interessare, tra gli altri, le aziende agricole che hanno optato per il regime normale Iva.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-9-2016 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-9-2016. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2016 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2017.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibili

sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it);

- dall'1-1-2015 il pagamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 elide (versamenti con elementi identificativi), che sostituisce il modello F23, indicando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 14/E del 24-1-2014;

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento Ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di pagamento dell'imposta dovuta se non versata contestualmente alla registrazione telematica, il modello RLI per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21-2-2014 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21-2-2014);

- dall'1-1-2016 è stata abrogata la disposizione che vietava il pagamento in contanti, ancorché inferiori a 1.000 euro, dei canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; poiché dall'1-1-2016 il limite di 1.000 euro è stato elevato a 3.000 euro, i canoni di locazione possono essere pagati

in contanti se di importo inferiore a 3.000 euro.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004).

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il dm 10-3-2006 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate, con il modello RLI;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del modello RLI;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l'Agenzia delle entrate, con la guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito dell'Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell'imposta di registro e integrale applicazione dell'imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.

## IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

**Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva.** I contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2016 in base al modello Unico 2016, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti.

Poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1* e alla *tabella 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 25/2016 a pag. 61, tenendo presente che la *tabella 2* è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm 15-6-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16-6-2016). Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2016, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2016 a pag. 26 nel quale viene spiegato come scaricare la Guida a Unico 2016.

## INPS

**Invio telematico modello UniEMens.** I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di agosto; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 28-3-2013.

**Contributi volontari.** È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 2° trimestre 2016, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps n. 14 del 29-1-2016 consultabile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Unico 2016 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2014 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2015 ovvero hanno presentato il modello Unico 2015 con dati infedeli;
- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Irap 2016 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2014 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2015 ovvero hanno presentato il modello Irap 2015 con dati infedeli;

- i contribuenti, che presentano in via telematica la dichiarazione Iva relativa al 2015 sia in forma autonoma sia con Unico 2016, che non hanno versato durante l'anno 2015, in tutto o in parte, l'Iva risultante a debito dalle liquidazioni periodiche e per l'acconto di dicembre ovvero hanno presentato la dichiarazione Iva con dati inesatti.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2015 e allo 0,2% per i restanti giorni che cadono nel 2016.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Ad ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta, presentano entro oggi il modello Unico 2016 in via telematica, possono, sempre entro oggi, presentare online senza sanzioni la dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno d'imposta 2014.

Si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2016 a pag. 32.

**Tardivo versamento rata imposte da Unico 2016.** I contribuenti non titolari di partita che, avendo scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2016, non hanno versato entro il 31 agosto scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,2% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-9-2016) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con

il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (Supplemento Ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento Ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015).

**Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2015 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-9-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2015 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-9-2015.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

## PUBBLICITÀ

**Pagamento 4ª rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale.** Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale 4ª e ultima rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)



# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.